

chiarino disposti ad adoperare quel metodo curativo, che venisse indicato dal Ministero stesso, udito l'avviso del Comitato per la fillossera.

“ Qualora vi concorra il parere del Consiglio provinciale, può il Governo, udito l'avviso del Comitato di cui sopra, rendere obbligatorio pel territorio di uno o di più comuni il metodo curativo di cui al paragrafo precedente; in questo caso una quota delle spese, non minore del terzo, deve essere assunta dalla provincia. ”

**Presidente.** Dichiaro aperta la discussione su quest'articolo.

L'onorevole Tubi ha facoltà di parlare.

**Tubi.** Io debbo fare su quest'articolo alcune osservazioni le quali sono dirette piuttosto ad una più chiara interpretazione del senso della legge, che a sostanziali modificazioni. Tuttavia credo non sarà inutile qualche parola in proposito.

Al secondo alinea è detto:

“ Accertata la presenza dell'insetto, il Ministero stesso, udito il Comitato per la fillossera, determina se e quali provvedimenti abbiano ad adottarsi per impedirne la diffusione. ”

Io vorrei venisse tolto quel *se*, onde non fosse lasciato il dubbio che possa essere in facoltà del Governo di non adottare alcun provvedimento.

È evidente che se arriveremo al punto di dovere abbandonare ogni provvedimento, occorrerà un'altra legge; quindi intanto io vorrei fosse detto semplicemente “ ...quali provvedimenti ecc. ”

Nell'alinea che segue è detto:

“ Ove venga prescritto il metodo distruttivo, il Ministero ordina la determinazione delle aree infette e delle zone di sicurezza, alle quali la distruzione dovrebbe venire applicata. Ordina del pari la determinazione della zona di difesa. ”

Le parole: “ dovrebbe venire applicata ” lasciano il dubbio che occorra qualche altra pratica, mentre ciò non è, e quindi vorrei sostituito il “ dovrà venire applicata ” al “ dovrebbe venire applicata. ”

Nell'alinea seguente è detto:

“ Ove non venisse prescritto il metodo di cui sopra, il Ministero ha facoltà, di accordare ai proprietari dei vigneti infetti, una sovvenzione non maggiore di lire 100 per ettaro, qualora essi si dichiarino disposti ad adoperare quel metodo curativo che, ecc. ”

A me pare che sia un po' vago questo “ dichiararsi disposti ” mi pare che occorra l'esecuzione del metodo curativo per avere il compenso del Governo, giacchè uno potrebbe dire: io sono disposto a far questo; datemi la sovvenzione di 100 lire. Il Governo non avrebbe nessuna garanzia che le prescrizioni governative venissero poi eseguite.

Per cui proporrei di sostituirvi le parole “ a condizione che venga adoperato, ecc. ” Mi pare più chiaro e più assoluto.

Ove parla del “ rendere obbligatorio pel territorio di uno o più comuni il metodo curativo di cui ecc. ” io trovo inopportuno il determinare l'area, la zona in cui dovrà rendersi obbligatorio il metodo curativo col comprendervi tutto il territorio di un comune. Alcune volte può esservi in un esteso comune un angolo che converrà assoggettare a questo trattamento, mentre si potrà lasciar svincolato il rimanente del territorio. Perciò io vorrei sostituire le parole “ zona da determinarsi. ”

Debbo poi proporre un'aggiunta a quest'articolo, e l'aggiunta è richiesta, mi pare, da un'eventualità probabilissima, alla quale si è già accennato, che cioè il metodo curativo non riesca conveniente.

Nell'ultima alinea è detto:

“ Qualora vi concorra il parere del Consiglio provinciale, può il Governo, udito l'avviso del Comitato di cui sopra, rendere obbligatorio pel territorio di uno o di più comuni il metodo curativo di cui al paragrafo precedente; in questo caso, ecc. ”

Ora può darsi benissimo, anzi, succederà in molti casi, che qualche proprietario il quale non ha che poche viti nel suo terreno, oppure le ha di una qualità od in condizioni che non convenga assoggettarle al metodo curativo, preferisca distruggerle anzichè trattarle col metodo curativo per lui non remuneratore. Bisogna quindi prevedere queste eventualità, che il proprietario voglia distruggere la vigna, oppure che voglia sostituirvi la coltura di viti americane resistenti.

Io proporrei quindi l'aggiunta seguente, di cui dirò le ragioni:

“ Quando il proprietario preferisca al metodo curativo la distruzione del vigneto, o la piantagione e la coltura di nuove viti anche resistenti alla fillossera, dovrà attenersi alle prescrizioni che venissero stabilite dal regolamento. ”